



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

**Piano triennale di prevenzione della
corruzione dell'Accademia Nazionale dei
Lincei**

Triennio 2021-2023

Indice

SEZIONE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 1 Premessa**
- 2 Definizione di corruzione**
- 3 Obiettivi, attori e strumenti della strategia di prevenzione della corruzione**
 - 3.1 Situazione legislativa**
 - 3.2 Obiettivi**
 - 3.3 Ruoli e responsabilità**
 - 3.4 Coordinamento del PTPCT con il Piano della Performance**
 - 3.5 Il rafforzamento delle funzioni esercitate dall'ANAC**
 - 3.6 L'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione**
- 4 L'Accademia Nazionale dei Lincei**
 - 4.1 Oggetto, finalità e natura giuridica dell'Ente**
 - 4.2 Ambito di applicazione della L. n.190/2012**
 - 4.3 Obiettivi, soggetti e ruoli dell'Accademia**
- 5 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RCPT)**
- 6 Gestione del rischio corruttivo e misure specifiche**
 - 6.1 Organigramma e personale in servizio presso l'Accademia**
 - 6.2 Valutazione del rischio**
 - 6.3 Trattamento del rischio e misure specifiche**
- 7 Le misure di carattere generale**
 - 7.1 Codice di comportamento**
 - 7.2 Regolamento per gli acquisti di servizi e forniture**
 - 7.3 Misure di disciplina del conflitto d'interesse**
 - 7.4 Conferimento di incarichi di ufficio – autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali**
 - 7.5 Regime delle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantoufage– revolving doors)**
 - 7.6 Applicazione del regime di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali**
 - 7.7 Rotazione**
 - 7.8 Tutela del Whistleblower**
 - 7.9 Formazione**
 - 7.10 Individuazione del R.A.S.A.**

SEZIONE II – PIANO DELLA TRASPARENZA

- 8 Premessa**
- 9 Trasparenza amministrativa e tutela dei dati personali**
- 10 Ruoli e responsabilità in tema di promozione della trasparenza**
- 11 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e il collegamento con il Piano della Performance**

SEZIONE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Capitolo 1

Premessa

Il percorso con l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è iniziato nel 2013 ed ha previsto una prima fase di procedure finalizzate all'acquisizione di informazioni utili a stabilire le attività a rischio poste in essere dall'Accademia; a partire dal 2018 si è deciso di iniziare la mappatura dei processi, punto di partenza del Piano.

L'Accademia, dopo aver mappato i processi dell'UO Biblioteca, ha ritenuto di affrontare l'UO ritenuta più a rischio date le peculiarità dell'Ente, ovvero l'Ufficio dei Servizi Amministrativi (in particolare le procedure ad evidenza pubblica) continuando con una prima mappatura dell'UO Segreteria.

Pertanto nel Piano, in relazione a ciascuna struttura, sono riportati i singoli processi, i rischi associati con il relativo grado di rilevanza, le specifiche misure di mitigazione proposte, il loro stato di realizzazione e la programmazione per il prossimo triennio.

Il presente documento di aggiornamento, redatto in conformità alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, e alle successive modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, tiene conto delle indicazioni integrative, dei chiarimenti e degli indirizzi metodologici forniti dalle linee guida dell'ANAC contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione.

In attuazione del principio di miglioramento continuo e graduale, nel 2021 si intende proseguire nella direzione del consolidamento dell'analisi dei processi esistenti, dedicando una particolare attenzione alle tecniche di misurazione e ponderazione dei rischi e di analisi dell'impatto delle misure, con l'obiettivo di rendere il sistema di gestione e valutazione dei rischi ancor più efficace.

L'obiettivo finale è quello di mappare tutti i processi delle restanti Unità Organiche, al fine di rendere il PNPTC uno strumento effettivamente valido per la prevenzione di eventuali episodi potenzialmente corruttivi.

Inoltre, nel presente documento sono descritte e aggiornate le misure di mitigazione a carattere generale, quali strumenti di prevenzione dei rischi di tipo trasversale, e illustrate le attività di impulso e vigilanza svolte dalle strutture dell'Accademia per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Con l'aggiornamento 2021, pertanto, si è cercato di fissare gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e per migliorare i livelli di trasparenza: in esso viene recepito il PNA come atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis l.190/2012, e viene attuata la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza secondo il principio di compatibilità, ai sensi dell'art. 2 bis d.lgs. 33/2013, cercando

di proseguire nel graduale adeguamento alle novità introdotte dal PNA 2019, in particolare per quanto riguarda le "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corrutivi".

Capitolo 2

Definizione di corruzione

Giova ricordare che già la nostra Costituzione (artt.26, 54, 97 e 98) costituisce una prima disciplina essenziale in materia. In particolare, l'articolo 97 contiene i principi fondamentali che devono guidare la buona amministrazione:

- il buon andamento (ad indicare una amministrazione efficace, efficiente ed economica);
- l'imparzialità (astensione in caso di conflitto di interessi, disciplina dell'incompatibilità);
- la legalità.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 190/2012, con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1 del 25 gennaio 2013 si è evidenziato come, nel contesto della riforma in tema di lotta alla corruzione, "...il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati".

Si tratta dunque di un'accezione più ampia rispetto al concetto di corruzione accolto dalla normativa penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter codice penale), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Successivamente, nell'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione, il concetto di corruzione è stato ampliato da una definizione meramente penalistica ad una più ampia, che comprende il concetto di cattiva amministrazione o maladministration, intesa come ... assunzione di decisioni (di assetto, di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari".

Come precisato, infine, nel PNA 2019, "Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".

Capitolo 3

Obiettivi, attori e strumenti della strategia di prevenzione della corruzione

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) riguarda e si rivolge a tutti coloro che lavorano per l'Accademia Nazionale dei Lincei (Accademia), siano essi dipendenti pubblici o soggetti aventi comunque un rapporto di lavoro con l'Accademia, ai componenti di comitati e/o commissioni incardinate presso l'Accademia, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai componenti degli organi anche consultivi e di valutazione dell'Accademia.

Non sono invece considerate nel presente documento le Fondazioni annesse all'Accademia che hanno un proprio Consiglio di Amministrazione o Direttivo (Leone Caetani, Volta, Donegani, Dolphin-Voyasidis, I Lincei per la scuola).

3.1 Situazione Legislativa

La legge 6 novembre 2012 n. 190, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha approvato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”.

A completamento della Legge 190/2012, si richiamano:

- il D. Lgs. n.235/2012 (disciplina delle incandidabilità);
- il D. Lgs. n.33/2013 (obblighi di pubblicità e trasparenza),
- il D. Lgs. n.39/2013 (inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni),
- il D.P.R. n.62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici),
- la Legge n.69/2015 (delitti contro la pubblica amministrazione, associazione di tipo mafioso e falso in bilancio);
- il D. Lgs. n.50/2016 (codice degli appalti pubblici),
- il D. Lgs. n.97/2016 (pubblicità e trasparenza),
- la Legge n.179/2017 (tutela del whistleblower),
- la Legge n.3/2019 (misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione).

In particolare

- con il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati regolamentati il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- con Delibera numero 77 del 12 dicembre 2013 avente ad oggetto: “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità” l’ANAC ha stabilito che le attestazioni degli OIV, o di altra struttura con funzioni analoghe, costituiscono uno dei principali strumenti di cui si avvale per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche per verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa.
- con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’ANAC ha predisposto un aggiornamento del PNA approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 con l’intenzione di fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti dello stesso PNA.
- con Delibera n. 831 del 03 agosto 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato definitivamente il Piano Anticorruzione 2016, dando attuazione ai nuovi riferimenti normativi da tenere in considerazione nella formazione del PTPC per il triennio 2017-2019 ed indicando le linee guida per la stesura dello stesso sulla base, in particolare, del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (di seguito d.lgs. 97/2016) e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.
- L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in data 08 novembre 2017 ha adottato la delibera n. 1134 di approvazione delle “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
- Successivamente, con la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, l’Autorità ha approvato l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nel quale le misure da adottare,

sia pure suggerite e non imposte, nascono dall'analisi dei rischi di corruzione ricorrenti nelle amministrazioni considerate.

• Con deliberazione n.1064 del 13.11.2019, infine, l'ANAC ha approvato in via definitiva il PNA 2019 fornendo indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'adozione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione e della Trasparenza(PTCPT) per l'adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs.vo 231/2001, in particolare per quanto riguarda le "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" e la "Rotazione del personale".

Il PNA è quindi considerato anche dal legislatore come uno strumento di indirizzo e di sostegno alle amministrazioni: rimane a quest'ultime la piena responsabilità di individuare e declinare queste ed altre misure nel modo più adatto allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi.

Conseguentemente, l'adozione del P.N.A. non si configura come una attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

3.2 Obiettivi

La corruzione e le altre forme d'illegalità sono considerate tra i più importanti ostacoli all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa nonché al corretto funzionamento delle Istituzioni. La prevenzione della corruzione e un adeguato innalzamento dei livelli di trasparenza dei processi organizzativi costituiscono obiettivi rilevanti, cui l'Accademia è costantemente protesa e rispetto al quale tutto il personale è chiamato a fornire un contributo proattivo.

Giova ricordare che già la nostra Costituzione (artt.26, 54, 97 e 98) costituisce una prima disciplina essenziale in materia. In particolare, l'articolo 97 contiene i principi fondamentali che devono guidare la buona amministrazione:

- il buon andamento (ad indicare una amministrazione efficace, efficiente ed economica);
- l'imparzialità (astensione in caso di conflitto di interessi, disciplina dell'incompatibilità);
- la legalità.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 190/2012, con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1 del 25 gennaio 2013 si è evidenziato come, nel contesto della riforma in tema di lotta alla corruzione, "... il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati".

Si tratta dunque di un'accezione più ampia rispetto al concetto di corruzione accolto dalla normativa penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter codice penale), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Successivamente, nell'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione, il concetto di corruzione è stato ampliato da una definizione meramente penalistica ad una più ampia, che comprende il concetto di cattiva amministrazione o maladministration, intesa come ... assunzione di decisioni (di assetto, di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne

a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari”.

Come precisato, inoltre, nel PNA 2019, “Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”.

Con l’obiettivo di affrontare in modo efficace il fenomeno corruttivo e, in generale, perseguire una maggiore incisività all’azione di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, ha introdotto modifiche in ambito penale, sia sul piano del diritto sostanziale (intervenendo sulle fattispecie incriminatrici

e sul regime sanzionatorio) sia sul piano investigativo e processuale (prevedendo, in particolare, l’estensione della disciplina organica delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione).

In armonia con lo scenario sopra delineato, la strategia di prevenzione del rischio dell’Accademia continua ad essere rivolta a dare completa attuazione alle disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, successivamente novellata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha introdotto rilevanti modifiche intervenendo nel quadro organico degli strumenti e delle responsabilità disegnato dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti normativi attuativi (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità e trasparenza; decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”).

In quest’ottica, anche in conformità agli indirizzi metodologici e orientamenti forniti dall’ANAC negli anni precedenti, il PTPCT:

- a) è lo strumento di definizione delle strategie e di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione a livello organizzativo;
- b) deve essere interpretato come un’opportunità di cambiamento reale, d’innovazione dei processi organizzativi e di rafforzamento della capacità di prevenzione e contrasto della corruzione; non deve perciò configurarsi come un mero adempimento burocratico;
- c) deve contenere un’analisi e valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e, su tali basi, indicare le azioni volte a prevenire tale rischio;
- d) deve basarsi su un’idonea metodologia di analisi e valutazione dei rischi e deve sviluppare una puntuale programmazione delle attività, indicando le aree di rischio generali, gli eventi rischiosi specifici, le misure da implementare, i responsabili per l’attuazione di ogni misura e i relativi tempi;
- e) deve prevedere obiettivi e azioni in grado di incidere significativamente sulla mitigazione del rischio di corruzione, favorendo l’efficace attuazione della normativa anticorruzione e consentendo un costante monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi attuati.

3.3 Ruoli e responsabilità

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa e dal Piano Nazionale Anticorruzione, il sistema di prevenzione della corruzione dell'Accademia si basa sull'azione sinergica di una pluralità di attori, con ruoli, responsabilità e competenze differenti:

- Il Consiglio di Presidenza, con il compito di designare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, adottare il PTPCT e tutti gli atti d'indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che svolge i compiti indicati dalla legge n. 190/2012. In particolare:
 - elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo d'indirizzo politico dell'Accademia;
 - definisce procedure per selezionare e formare i dipendenti operanti in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 - verifica l'attuazione del Piano e propone modifiche al piano in caso di significative violazioni o di mutamenti nel contesto di riferimento;
 - verifica l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione;
 - individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
 - vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfondibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali ed elabora la relazione annuale sull'attività svolta, assicurandone, altresì, la pubblicazione.

Partecipano all'attuazione della strategia di prevenzione anche:

- tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza: essi: a) svolgono un'attività informativa nei confronti del RPCT e dell'autorità giudiziaria; b) collaborano attivamente al fine di assicurare la corretta attuazione del presente Piano e della normativa in materia di prevenzione della corruzione; c) partecipano al processo di gestione del rischio; d) propongono le misure di prevenzione; e) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione; f) adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione del personale e osservano le misure contenute nel PTPCT;
- i dipendenti, chiamati a: a) partecipare al processo di gestione del rischio; b) osservare le misure contenute nel PTPCT; c) segnalare le situazioni di illecito secondo le modalità stabilite dalla legge e dalle procedure interne; d) comunicare le situazioni di conflitto di interessi;
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione: tutti i collaboratori devono osservare le misure contenute nel PTPCT, conformando il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e segnalando, altresì, le situazioni di illecito.

3.4 Coordinamento del PTPCT con il Piano della Performance

Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che conclude la fase programmatica del ciclo di gestione della performance, attraverso la progettazione degli obiettivi e dei risultati che

l'Accademia intende perseguire nell'arco temporale di riferimento.

È previsto che le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e nel Piano della trasparenza devono diventare dei veri e propri obiettivi da inserire nel sistema di pianificazione e programmazione e nei relativi documenti.

Conseguentemente, nel Piano della performance per il 2021 sono presenti, specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, così come di seguito riportati:

- Consolidamento dell'analisi dei processi, con particolare riferimento alla ponderazione dei rischi e all'analisi dell'impatto delle misure adottate, ai fini di una maggiore incisività nella gestione e valutazione dei rischi.
- Attuazione delle misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Gli obiettivi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza sono associati a specifici indicatori e ad obiettivi operativi direttamente legati alle misure per la mitigazione del rischio corruttivo previste dal PTPCT, nonché al rispetto della tempistica di pubblicazione su "Amministrazione trasparente", così come rappresentato nello schema dei flussi informativi e delle responsabilità del Piano di prevenzione per la corruzione e trasparenza e per gli adempimenti in tema di trasparenza, redatto in conformità a quanto stabilito dall'ANAC.

3.5 Il rafforzamento delle funzioni esercitate dall'A.N.AC.

Si coglie l'occasione per rappresentare il rafforzamento del ruolo centrale dell'A.N.AC. nella strategia di prevenzione della corruzione conseguito con l'art. 19 del Decreto Legge n. 90/2014, per effetto del quale alla stessa Autorità sono state trasferite le funzioni già esercitate:

- dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa (commi 1 e 2);
- dal Dipartimento della funzione pubblica, nella specifica materia e in tema di trasparenza.

Altresì, alla medesima Autorità è stata attribuita la possibilità di (comma 5):

- ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- irrogare sanzioni amministrative nei casi di mancata adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza e dei codici di comportamento.

Tra l'altro, al fine di disciplinare tale potestà sanzionatoria, l'A.N.AC. ha approvato in data 9 settembre 2014 il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio per l'omessa adozione, tra l'altro, del P.T.P.C. e del Programma per la Trasparenza da parte delle singole amministrazioni).

Altresì, con la Legge n. 69/2015 è stato previsto che la stessa A.N.A.C.:

- sia informata da parte dell'Autorità giudiziaria, in caso di esercizio dell'azione penale per alcune tipologie di reato commesse dai pubblici ufficiali contro la P.A. (cfr. art. 7 legge citata);
- espleti compiti di vigilanza anche sui contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice degli appalti (cfr. art. 8 della medesima disposizione).

In materia di Trasparenza, la vigilanza esercitata dall'Anac presenta un carattere collaborativo, oltre che preventivo, in quanto implica un'azione positiva da parte delle Amministrazioni interessate che sono tenute, in caso di esercizio del potere di ordine, ad adottare i provvedimenti omessi ed a modificare i propri comportamenti ritenuti in contrasto con tale principio generale. Lo scenario normativo e l'approccio alle nuove regole è quello di favorire la trasparenza dell'azione amministrativa, la semplificazione dei processi, limitando quanto più possibile la burocratizzazione dell'organizzazione amministrativa e puntando alla valorizzazione delle risorse umane interne.

3.6 L'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione

L'ANAC, con la delibera n. 1064 del 13.11.2019, ha fornito le linee guida per la stesura del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e dei successivi aggiornamenti.

L'ANAC, concentrando la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale, ha deciso di rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con gli orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

L'intendimento dell'Autorità è proprio quello di agevolare il lavoro delle amministrazioni (per le quali era già stata introdotta un'apposita piattaforma informatica per la lettura e l'analisi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione),

tenute a recepire nei loro piani anticorruzione le indicazioni contenute nel PNA.

Facilitare le amministrazioni significa aver messo a disposizione uno strumento di lavoro friendly che consentirà di sviluppare e attuare le misure di prevenzione della corruzione in maniera più semplice.

L'obiettivo praticamente è ottimizzare e razionalizzare l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni, per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi delle 3 E:

- efficacia,
- efficienza,
- economicità.

Dall'esame dello schema di relazione si evince che le informazioni richieste dall'Autorità riguardano l'attività di effettuazione di controlli e la rilevazione di criticità emesse, all'interno delle aree, così come sono elencate nel Piano nazionale anticorruzione.

Da ciò discende l'opportunità di utilizzare le stesse aree di rischio del PNA, avendo l'accortezza (per ragioni di praticità), dovendo articolare in "processi a rischio", di astenersi dalla previsione di qualsivoglia attività dell'ente, ma prevedere, invece, a tal fine, i provvedimenti già elencati nella legge 90/2012, sia nel comma 16 (autorizzazioni, concessioni, appalti di servizi, ecc.) sia nel comma 53 (attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa).

Se si adotta questa scelta, oltre a rispettare il dettato normativo che già individua i provvedimenti a rischio, si consente una effettiva "integrazione" tra l'attività di prevenzione della corruzione e il

controllo successivo, proprio facendo coincidere le tipologie di atti da sottoporre a controllo e avendo cura che le “check list” del controllo contengano le “misure di prevenzione”.

Così facendo si avrà il vantaggio di assicurare, con una sola azione, sia gli adempimenti relativi al controllo, sia il richiesto monitoraggio periodico sugli atti, il cui esito, inevitabilmente tornerà utile ai fini della relazione sull’attività di prevenzione della corruzione.

Capitolo 4

L’Accademia Nazionale dei Lincei

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) riguarda e si rivolge a tutti coloro che lavorano per l’Accademia Nazionale dei Lincei, siano essi dipendenti pubblici o soggetti aventi comunque un rapporto di lavoro con l’Accademia, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.

Non rientrano, inoltre, nel perimetro d’intervento, le Fondazioni di diritto privato amministrate dall’Accademia.

4.1 Oggetto, finalità e natura giuridica dell’Ente

L’Accademia Nazionale dei Lincei è la più antica accademia del mondo. Venne fondata nel 1603 da Federico Cesi, Francesco Stelluti, Anastasio De Filiis e Johannes van Heeck, con lo scopo di costituire un luogo di incontri scientifici tra studiosi al fine di approfondire la conoscenza della scienza e diffonderla; annoverò tra i suoi primi Soci Galileo Galilei.

L’Accademia ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell’unità e universalità della cultura attraverso l’organizzazione di convegni, la stampa di pubblicazioni, il conferimento di premi e borse di studio e i rapporti internazionali. Fornisce pareri agli organi istituzionali e di governo.

L’anno accademico si inaugura a novembre e a giugno successivo si chiude solennemente con una seduta onorata dalla presenza del Presidente della Repubblica, del corpo diplomatico e delle alte autorità dello Stato, durante la quale vengono conferiti i numerosi Premi assegnati dall’Accademia e si traccia un quadro dell’attività scientifica svolta nel corso dell’anno accademico, nonché dei programmi dell’attività futura. Ciascuna Classe tiene ogni mese una seduta ordinaria, oltre che numerose sedute straordinarie e a classi riunite.

I Soci sono ripartiti in due Classi: la Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali; la Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

La Classe di Scienze Fisiche è ripartita in 5 categorie:

Matematica, Meccanica e applicazioni

Astronomia, Geodesia, Geofisica e applicazioni

Fisica, Chimica e applicazioni

Geologia, Paleontologia, Mineralogia e applicazioni

Scienze Biologiche e applicazioni

La Classe di Scienze Morali è ripartita in 7 categorie:

Filologia e Linguistica

Archeologia

Critica dell’Arte e della Poesia

Storia e Geografia storica e antropica

Scienze Filosofiche

Scienze Giuridiche

Scienze Sociali e Politiche

I Soci dell'Accademia Nazionale dei Lincei non sono dipendenti dell'Ente, pur contribuendo in modo prioritario al conseguimento dei suoi fini istituzionali e svolgono l'attività a titolo gratuito, come anche il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Consiglio di Presidenza. La nomina dei Soci avviene per cooptazione.

4.2 Ambito di applicazione della L. n.190/2012

Il comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012, il cui tenore letterale è "Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni", delimiterebbe la sfera di operatività oggettiva e soggettiva dell'apparato normativo in questione alla pubblica amministrazione e correlativi uffici pubblici.

Simile esclusione si ravvisa anche dalla lettura dell'art. 11 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, a norma e in attuazione dell'art. 1, comma 35, della Legge n. 190/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 80 del 5 aprile 2013 e in vigore a decorrere dal 20 aprile 2013.

L'art. 11 del D.Lgs 33/2013, recante la rubrica "Ambito soggettivo di applicazione", stabilisce al primo comma che destinatari sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (fra le quali gli enti pubblici non economici).

4.3 Obiettivi, soggetti e ruoli dell'Accademia

La prevenzione della corruzione e il contrasto di ogni forma d'illegalità rientrano tra le priorità dell'Accademia.

La corruzione e le altre forme d'illegalità sono infatti considerate tra i più importanti ostacoli all'efficienza e all'efficacia dell'agire amministrativo e, in ultima istanza, al corretto funzionamento istituzionale. Al contempo, anche un adeguato innalzamento dei meccanismi di trasparenza nei processi organizzativi costituisce un obiettivo di pari rilevanza a cui l'Accademia è costantemente indirizzata.

Alla prevenzione e al contrasto alla corruzione concorrono, evidentemente, una pluralità di attori istituzionali, ciascuno nell'ambito dello specifico ruolo ricoperto, alcuni dei quali hanno carattere sovranazionale.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stata infatti introdotta nell'ordinamento italiano in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

La nuova disciplina ha fornito un definitivo chiarimento sulla natura e sui contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), inquadrandolo come atto generale di indirizzo rivolto a tutte le

amministrazioni che adottano i propri Piani triennali. In quanto atto di indirizzo, il PNA contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione:

- a) è lo strumento di definizione delle strategie e di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione a livello organizzativo;
- b) deve essere interpretato come un'opportunità di cambiamento reale, d'innovazione dei processi organizzativi e di rafforzamento della capacità di prevenzione e contrasto della corruzione; non deve perciò configurarsi come un mero adempimento burocratico;
- c) deve contenere un'analisi e valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e, su tali basi, indicare le azioni volte a prevenire tale rischio;
- d) deve basarsi su un'idonea metodologia di analisi e valutazione dei rischi e deve sviluppare una puntuale programmazione delle attività, indicando le aree di rischio generali, gli eventi rischiosi specifici, le misure da implementare, i responsabili per l'attuazione di ogni misura e i relativi tempi;
- e) deve prevedere obiettivi e azioni in grado di incidere significativamente sulla mitigazione del rischio di corruzione, favorendo l'efficace attuazione della normativa anticorruzione e consentendo un costante monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi attuati.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa e dal Piano Nazionale Anticorruzione, il sistema di prevenzione della corruzione dell'Accademia si basa sull'azione sinergica di una pluralità di attori, con ruoli, responsabilità e competenze differenti:

- il Cancelliere-Direttore Generale, con il compito di designare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, adottare il PTPCT, adottare tutti gli atti d'indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che svolge i compiti indicati dalla legge n. 190/2012.
In particolare indirizza e definisce le modalità di redazione dello stesso, verifica l'attuazione del Piano e propone eventuali modifiche;
- i Dirigenti delle diverse Unità Organizzative, con il compito di riferire sulle rispettive Unità e collaborare con il RPCT all'individuazione delle misure anticorruttive e nel successivo monitoraggio e controllo delle stesse;
- l'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV, il quale partecipa al processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei propri compiti.

Capitolo 5

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RCPT)

Il RPCT vigila sul rispetto delle norme in materia d'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali ed elabora la relazione annuale sull'attività svolta, assicurandone, altresì, la pubblicazione; riveste un ruolo centrale nell'ambito di ciascuna amministrazione, atteso che le norme gli attribuiscono la responsabilità di:

- elaborare la proposta di piano triennale;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità allo scopo;
- verificare, d'intesa con i dirigenti competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia d'inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013;

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Accademia è il dott. Marco Guardo, Direttore della Biblioteca Corsiniana dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

La nomina è stata autorizzata dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei nella seduta del 18 giugno 2019 e comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite portale.


Capitolo 6

Gestione del rischio corruttivo e misure specifiche


Come già accennato in premessa, in sede di aggiornamento del P.N.A. l'A.N.AC. ha fornito alcune osservazioni propositive per la successiva evoluzione della strategia anticorruzione.


Così come richiede il PNA, prosegue l'analisi sia del contesto interno che di quello esterno, effettuata sulla base delle fonti disponibili più rilevanti ai fini dell'identificazione e dell'analisi dei rischi e, conseguentemente, all'individuazione e programmazione di misure di prevenzione specifica.

6.1 Organigramma e personale in servizio presso l'Accademia



Il personale in servizio presso L'Accademia ammonta a 29 unità (dato aggiornato a dicembre 2020), così suddivise all'interno delle tre UO:





Il seguente grafico mostra invece la distribuzione del personale dell'Accademia per età.


La fascia più popolata è quella che va dai 50 ai 54 anni, nessun dipendente invece per la fascia 35-39:

6.2 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso viene identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento. La fase successiva, relativa al trattamento del rischio, è tesa ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

La fase di valutazione del rischio è scomponibile nelle sotto-fasi di:

- Identificazione degli eventi rischiosi: ha l'obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi;
- Analisi del rischio: ha l'obiettivo di comprendere le cause del verificarsi degli eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli;
- Ponderazione del rischio: ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi.



Il punto di partenza è quello di esaminare le attività svolte da ciascun ufficio.

In base alle risultanze di tale analisi è stato stilato l'elenco provvisorio dei processi a rischio di corruzione.

Biblioteca:

Processo
Registrazione nuovo utente
Consulenze sala lettura, richiesta informazioni.
Consultazione materiale moderno, periodici, carte d'archivio e libri antichi non contenuti nella sala manoscritti.
Consultazione libri antichi e manoscritti contenuti nella sala manoscritti rari.
Richieste visite guidate da parte di turisti o visitatori sprovvisti di prenotazione.
Prenotazione visite guidate.
Richieste bibliografiche.
Richieste riproduzioni di materiale librario e pubblicazioni.
Prestito diretto.
Prestito interbibliotecario.
Catalogazione libri moderni
Catalogazione manoscritti e stampati antichi
Restauro
Digitalizzazione interna
Digitalizzazione esterna
Alternanza Scuola-Lavoro
Mostre esterne
Mostre interne

I processi dei Servizi Amministrativi sono stati rivisti e suddivisi in base alle relative aree di competenza, in particolare:

Ufficio acquisti beni e servizi:

Processo
Gestione procedure di affidamento
Gestione contratti
Gestione acquisti di beni
Fatturazione elettronica

Ufficio Patrimonio:

Processo
Gestione entrate da affitto immobili

Gestione oneri condominiali
Manutenzione patrimonio Accademia (Palazzo Corsini - Farnesina - Auditorio - Foresteria)
Manutenzione patrimonio immobili destinata ad uso affitto
Conservazione beni culturali mobili/immobili
Gestione Imposte (IMU TASI ECC)

Ufficio Personale:

Processo
Gestione presenze
Gestione paghe
Gestione contributi e fiscale
Trasmissioni dati ad enti vigilanti e di controllo
Gestione salario accessorio e performance
Gestione giuridica del personale
Gestione TFR e chiusura rapporto di lavoro con il dipendente
Gestione progressioni di carriera

Ufficio Contabilità:

Processo
Gestione dei bilanci Accademia Fondi e Fondazioni
Ciclo attivo
Ciclo passivo
Attività di supporto per controlli esterni e attività di rendicontazione
Economato e gestione rimborsi soci
Gestione Asset Allocation

È poi iniziata la mappatura dell'UO Segreteria con l'Archivio:

Processo
Registrazione nuovo utente
Consulenze sala lettura, richiesta informazioni.
Consultazione materiale d'archivio.
Scarto documentazione d'archivio
Richieste riproduzioni di materiale archivistico
Richieste ricerche d'archivio.
Progetti di inventariazione e ordinamento fondi archivistici.
Richiesta contributi
Ordinamento e inventariazione fondi archivistici con contributi
Tirocinio
Digitalizzazione interna

Mostre esterne
Mostre interne
Donazione di archivi

Nel corso del 2021 si continuerà con la mappatura delle Segreteria.

La successiva fase di valutazione del livello di esposizione al rischio si è svolta con una continua interlocuzione tra la Direzione Generale, il Responsabile della prevenzione della Corruzione e gli uffici responsabili dei processi.

Nella successiva attività di valutazione degli eventi rischiosi e del conseguente livello di rischio associato sono stati coinvolti i Responsabili delle strutture organizzative interessate e i Referenti per la prevenzione della corruzione. La valutazione è stata effettuata considerando il valore del rischio “inerente”, ovvero l’entità del rischio in assenza di azioni di risposta intraprese. La raccolta dei dati funzionali alla valutazione del livello di rischio è stata effettuata mediante la somministrazione di un questionario per ciascuna struttura organizzativa titolare del rischio.

Seguendo le indicazioni fornite dallo stesso PNA, mediante il questionario si è proceduto all’individuazione degli indici di valutazione delle probabilità di verifica dell’evento rischioso e del relativo indice di impatto.


Relativamente agli indici di probabilità, si è proceduto a misurare la discrezionalità del processo, la sua rilevanza esterna, la complessità, il valore economico inteso come la sua attitudine ad attribuire o meno benefici a vantaggio di soggetti esterni all’amministrazione, la frazionabilità e l’adeguatezza dei controlli già esistenti a neutralizzare il rischio. Relativamente agli indici di valutazione dell’impatto, il questionario somministrato ha misurato l’impatto organizzativo, economico, reputazionale e sull’immagine dell’amministrazione. La misurazione è stata eseguita associando a ciascuna risposta del questionario (variabile di misurazione delle probabilità) un valore individuato secondo una scala di misurazione ordinale con valori compresi fra il minimo di 1 ed il massimo di 4.

L’indicatore di probabilità per ciascuna tipologia di rischio associata ad un medesimo processo è stato ottenuto come valore medio delle modalità osservate, ossia delle singole valutazioni espresse per tipologia di rischio. La medesima metodologia è stata utilizzata per individuare l’indicatore di impatto.

Le misure finali degli indicatori di probabilità ed impatto, così ottenute, sono state combinate calcolando il prodotto delle due dimensioni (Probabilità x Impatto) per ottenere la matrice del livello di rischio secondo la rappresentazione sotto riportata.

Il risultato del prodotto degli indicatori di probabilità ed impatto è stato da ultimo arrotondato per eccesso all’unità superiore, in via prudenziale, per compensare un’eventuale sottostima del rischio.

È stato quindi ottenuto un rating complessivo di rischio a quattro livelli: critico, rilevante, medio e trascurabile. L'indicatore finale di rischio per ciascun processo è stato infine individuato privilegiando l'operatore “massimo” fra gli indicatori di rischio specifico associati a ciascun processo.



6.3 Trattamento del rischio e misure specifiche

L'identificazione della concreta misura del trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Tutte le misure debbono essere adeguatamente programmate, in particolare per quanto concerne la tempistica e le fasi di attuazione, gli uffici responsabili dell'attuazione della misura, gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi. Va opportunamente segnalato che, in linea con le indicazioni fornite dal PNA, l'eventuale impossibilità di dare attuazione ad una misura prevista nel PTPCT deve essere adeguatamente motivata.

È piuttosto utile distinguere fra “misure generali” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente e “misure specifiche” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

La proposta delle singole misure, effettuata dai Dirigenti di ciascuna struttura interessata, è stata elaborata sulla base delle seguenti macro-tipologie individuate dal Responsabile della prevenzione della Corruzione:

1. Standardizzazione e controllo delle scelte compiute nelle fasi del processo (attraverso circolari/linee guida/regolamenti);
2. Trasparenza e tracciabilità delle attività;
3. Rotazione dei soggetti a rischio (RUP, commissari di gara, collaudatori, operatori economici, ecc.);
4. Acquisizione di dichiarazioni da parte dei soggetti a rischio;
5. Audit sugli output delle diverse fasi;

6. Definizione di flussi informativi verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
7. Programmazione delle attività istituzionali.

Di seguito vien riassunto, per ciascuna UO, il quadro generale delle misure adottate, con l'indicazione delle macro-tipologie scelte:

Servizi Amministrativi

- A tal fine, l'Ufficio dei Servizi Amministrativi, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, provvede ad inserire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
Si fa specifico riferimento all'art. 1375 c.c., al fatto che il soggetto, anche dopo la cessazione del predetto rapporto, per un periodo comunque non inferiore a cinque anni dalla conclusione del contratto, non può il know how acquisito, né in proprio, né tramite terzi e neppure per interposta persona.
Si fa poi esplicito riferimento all'art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 **"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"**.
- L'Accademia mira costantemente al miglioramento della qualità della propria azione utilizzando strumenti adeguati al monitoraggio e la verifica della medesima. Anche ai fini di garantire maggiore trasparenza, prosegue lo sforzo dell'Ente nella progressiva informatizzazione dei processi per lo svolgimento delle varie attività.
Per evitare discrezionalità ed illeciti vantaggi, verrà redatto ed approvato il nuovo **'Regolamento per gli acquisti di servizi e forniture'** (per l'affidamento e di esecuzione degli acquisti di importi inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016).
Ciò permetterà di conseguire indubbi vantaggi sui tempi e sui modi della fase istruttoria, oltre alla già citata riduzione del rischio corruttivo (discrezionalità ed illeciti vantaggi).
- Il suddetto regolamento si colloca all'interno di un **'Protocollo di legalità'**. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. Pertanto, L'Ufficio dei Servizi Amministrativi dell'Accademia, che provvede agli affidamenti di lavori, beni e servizi, assicurerà il rispetto, nella selezione del contraente e nell'esecuzione dell'appalto, dei principi stabiliti dal Protocollo di legalità.
- L'Ufficio Dei Servizi Amministrativi elaborerà di un regolamento che preveda la **procedura per i tirocini**; ad oggi infatti l'Accademia si avvale del portale www.jobsoul.it. Gli uffici placement e orientamento al lavoro degli Atenei Sapienza e Roma Tre hanno fornito al CASPUR - attualmente CINECA - tutti i contenuti e gli elementi di funzionalità del sistema informatico curandone, nel corso del tempo, la gestione e l'aggiornamento.

Biblioteca

La Sala Manoscritti e Rari della Biblioteca accademica custodisce materiale eterogeneo per tipologia, provenienza e valore documentario. Progettata e costruita dai Corsini nella prima metà dell'Ottocento, essa era destinata a contenere 3.206 manoscritti corsiniani (inclusi i 410 del fondo Nicola Rossi), 439 unità documentarie dell'archivio Corsini, 7.900 stampati, tra i quali sono inclusi gli incunaboli, le cinquecentine, i volumi contenenti stampe e i disegni.

L'apertura e la chiusura della sala manoscritti e rari richiedono la presenza simultanea di due persone mediante riconoscimento delle impronte digitali preventivamente acquisite. Le due persone devono essere di ruolo funzionale e competenze differenti: il Direttore, o in sua vece, un funzionario della Biblioteca, e un appartenente al personale amministrativo. Essi garantiscono la sicurezza del materiale durante il periodo di apertura e ne sono responsabili.

L'accesso è di regola limitato al personale della Biblioteca e ai Soci della Giunta di Vigilanza, assistiti dal personale. Possono altresì accedere altri Soci o dipendenti dell'Accademia purché accompagnati da due unità di personale della Biblioteca. Sono escluse persone esterne all'Accademia, salvo visite concordate dal Direttore con la Giunta di Vigilanza della Biblioteca.

Capitolo 7

Le misure di carattere generale

Nel presente Capitolo sono trattate, in maniera sistematica, le misure di carattere generale già in corso di attuazione sulla base di quanto previsto dai precedenti Piani dell'Accademia, nonché dei loro aggiornamenti.

A tal fine, si è tenuto conto degli esiti dei monitoraggi passati nonché delle innovazioni legislative intervenute in materia di anticorruzione.

7.1 Codice di comportamento

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare: la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

In applicazione della citata normativa, l'Accademia sta lavorando alla redazione di un nuovo Codice di comportamento interno dell'Ente; il suddetto processo terminerà nel corso del 2021.

Tutti i dipendenti dell'Accademia, nonché i dipendenti delle altre amministrazioni in servizio presso la stessa in posizione di comando o fuori ruolo, sono tenuti all'osservanza dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta stabiliti dal Codice.

Gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.

Si richiama l'attenzione sul rispetto degli obblighi di condotta in materia di regali, compensi e altre utilità.

Inoltre, tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali, nonché il dovere di riservatezza in relazione alla natura dell'attività svolta.

7.2 Regolamento per gli acquisti di servizi e forniture

Il nuovo Regolamento disciplinerà le procedure per l'acquisizione dei beni e servizi.

Le disposizioni del nuovo Regolamento saranno finalizzate ad assicurare che l'acquisizione di beni e servizi avvenga nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti sia dalla normativa nazionale che comunitaria.

Il principio di economicità potrà essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, ai criteri, comunque previsti dal bando o dalla lettera di invito, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

L'attività contrattuale dell'Accademia, ove non diversamente previsto, dovrà svolgersi nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

Il limite di importo si intenderà automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 35 del Codice.

7.3 Misure di disciplina del conflitto d'interesse

Con riferimento alla misura di carattere generale relativa alla disciplina del conflitto d'interesse, si ricorda che il dipendente deve astenersi dalla propria attività di ufficio in ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, di carattere personale, o relativo al coniuge, parenti o affini e deve segnalare la propria posizione al proprio dirigente.

Quest'ultimo, congiuntamente al Cancelliere-Direttore Generale, si occuperà della verifica delle dichiarazioni che sono state prodotte nel corso dell'anno.

Si deve dunque evidenziare che nel complesso la misura risulta pienamente recepita ed attuata spontaneamente dal personale, a riprova di una piena presa di coscienza, come già detto sopra, circa l'importanza del ruolo ricoperto non solo come dipendente pubblico, ma come dipendente di questa Accademia in particolare e dei delicati risvolti che possono conseguirne.

7.4 Conferimento di incarichi di ufficio – autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali

Il conferimento di incarichi di ufficio e l'autorizzazione allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali devono essere preceduti dalla verifica dell'insussistenza di casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, o di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi (art. 53, commi 5 e 7, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni).

La richiesta, pervenuta dal dipendente, dovrà essere vagliata dal Cancelliere-Direttore Generale il quale, con apposito provvedimento autorizzata lo svolgimento della prestazione lavorativa. Autorizzata la richiesta l'Ufficio dei Servizi Amministrativi dovrà provvedere alla registrazione sul

sito del sistema di banche dati per la PA, di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella sezione *Anagrafe delle Prestazioni*. I suddetti incarichi devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'Accademia all'interno della sezione 'Amministrazione trasparente' (<https://www.lincei.it/it/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti-dirigenti-e-non-dirigenti>).

7.5 Regime delle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantoufage – revolving doors)

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (art. 53, comma 16-bis, primo periodo, del D.lgs. n. 165/2001).

7.6 Applicazione del regime di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali

All'atto del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale, anche nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione, deve essere acquisita dagli interessati una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013 (art. 20, comma 1).

Nel corso dell'incarico, i dirigenti sono altresì tenuti a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto legislativo (art. 20, comma 2).

Per le modalità di verifica delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità, si rimanda alle indicazioni contenute nelle Linee guida adottate dall'ANAC con determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 (in particolare il punto 3).

7.7 Rotazione

Le fonti della disciplina della rotazione, quale misura generale di prevenzione dei rischi corruttivi, sono costituite dall'art. 1, commi 4, 5 e 10, della legge n. 190/2012; dall'art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs. n. 165/2001, e dal PNA 2013, dall'Aggiornamento 2015 e dal PNA 2016.

Nell'ambito del PNA 2016 (par. 7.2), la rotazione è considerata quale "misura organizzativa preventiva finalizzata ad evitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate".

La rotazione deve essere quindi considerata in una logica di complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione e attuata in base a una programmazione che, nel quadro di una complessiva elevazione delle capacità professionali, consenta di perseguire la finalità di

prevenzione dei rischi corruttivi non pregiudicando il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa.

La natura complessa dell'Ente e la specificità delle attività rendono la rotazione del personale di non facile attuazione, tuttavia il Cancelliere-Direttore Generale, in caso di eventuale esposizione al rischio della corruzione può concordare con gli altri Dirigenti la rotazione degli stessi e dei funzionari.

La rotazione non si applica per le figure infungibili previste nel presente piano.

7.8 Tutela del Whistleblower

L'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 (introdotto dalla legge n. 190/2012 e poi sostituito dall'art. 1 della legge n. 179/2017) tutela il pubblico dipendente (cd. Whistleblower) che denunci all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti ovvero segnali all'ANAC o al Responsabile anticorruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, impedendo che lo stesso possa essere sanzionato, licenziato e sottoposto a ogni tipo di discriminazione in ragione della denuncia.

La disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica (art. 53-ter, comma 2).

Sono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

1. la tutela dell'anonimato;
2. il divieto di discriminazione;
3. la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'inculpato nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'inculpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

7.9 Formazione

La formazione del personale costituisce una delle più importanti leve gestionali per la diffusione della cultura della legalità e per la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di obblighi di trasparenza.

Inoltre, dovrà prevedersi una partecipazione mirata all'approfondimento della conoscenza delle metodologie di individuazione e ponderazione del rischio corruzione, per i dipendenti che già si occupano o che intendano occuparsi della materia, al fine di rafforzare i nuclei di supporto interni alle singole Unità Organiche.

La formazione viene svolta tramite l'offerta della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

7.10 Individuazione del R.A.S.A.

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.), istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (R.A.S.A.) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa.

Il R.A.S.A. dell'Accademia è stato nominato, nella persona del dott. Francesco Paolo Fazio, con provvedimento del Presidente Alberto Quadrio Curzio del 11 maggio 2017.

Il suddetto Responsabile ha provveduto ad abilitare il proprio profilo utente nell'AUSA, secondo le modalità operative indicate nel Comunicato ANAC.

SEZIONE II – PIANO DELLA TRASPARENZA

Capitolo 8

Premessa

Con la presente Sezione, l'Accademia attua le disposizioni in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente la delega al Governo per il riordino della disciplina degli "obblighi di trasparenza" e novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

La pubblicità dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni è il principale strumento per consentire la tutela dei diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il principio di trasparenza, inteso come "accessibilità totale" ai dati e ai documenti, è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, e dunque concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

Strettamente connesso a questo concetto di trasparenza è quello di integrità, che rimanda a principi e norme di comportamento etico su cui deve essere fondata l'attività di ogni amministrazione pubblica. Soltanto in un contesto amministrativo trasparente si possono garantire i principi, costituzionalmente tutelati, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Diventa dunque fondamentale porre in essere delle azioni che siano di contrasto all'opacità che è spesso il terreno fertile per comportamenti illegali. La trasparenza amministrativa costituisce quindi lo strumento più efficace per consentire il

controllo sociale sull'operato delle pubbliche amministrazioni, prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità e di corruzione, avvicinando istituzioni e cittadini.

Capitolo 9

Trasparenza amministrativa e tutela dei dati personali

Una rilevante innovazione è stata introdotta il 25 maggio 2018, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» e, il 19 settembre 2018, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare, rimane fermo il principio secondo cui il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, devono verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Inoltre, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (“minimizzazione dei dati”) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Secondo le attuali previsioni normative, dunque, trasparenza amministrativa e tutela dei dati personali, lungi dall'essere considerate in termini di antinomia, rappresentano misure complementari che richiedono entrambe la responsabilizzazione dei titolari o responsabili della protezione di interessi giuridicamente rilevanti (trasparenza, privacy), i quali devono adottare comportamenti proattivi e implementare sistemi di gestione dei rischi associati, ponendo in essere un'attività di valutazione e analisi del rischio inerente per prevenire o mitigare, attraverso concreti interventi di tipo organizzativo, il verificarsi di eventi suscettibili di ledere gli interessi protetti.

Capitolo 10

Ruoli e responsabilità in tema di promozione della trasparenza

La disciplina sulla trasparenza ha unificato in capo a un unico soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ma soprattutto ha rafforzato il suo ruolo all'interno dell'organizzazione.

Nell'ambito della trasparenza, al RPCT sono affidati i seguenti compiti:

- svolgere una stabile attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

- segnalare all’organo d’indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- vigilare affinché i dirigenti responsabili garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

L’ANAC ha stabilito che caratteristica essenziale della sezione trasparenza del PTPCT è l’individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo, funzionale al sistema delle responsabilità previsto dal D.lgs. n. 33/2013, che alimenta i dati e i documenti presenti nell’area “Amministrazione trasparente”. A tale scopo è stato predisposto lo schema allegato, che è parte integrante della sezione “Trasparenza” del PTPCT, nel quale sono indicati, per ogni singolo obbligo di pubblicazione, i responsabili dell’individuazione/elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati (Allegato 1 – Schema dei flussi informativi e delle responsabilità).

Capitolo 11

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e il collegamento con il Piano della Performance

La trasparenza dell’azione amministrativa, intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’azione dell’organizzazione stessa è diventata, in questi anni, parte integrante delle attività istituzionali delle strutture. Insieme alle politiche di prevenzione della corruzione, la trasparenza si è diffusa in ogni settore operativo diventando così parte costitutiva di ogni attività istituzionale. La trasparenza, intesa come elemento caratterizzante posto alla base dell’azione amministrativa, tocca trasversalmente tutti gli obiettivi strategici, i relativi programmi operativi e le azioni che ne derivano. Dunque, gli sforzi tesi a garantire la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa riguardano trasversalmente le attività dell’Accademia.

Per ciò che riguarda il coordinamento tra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il Piano della performance, si rimanda al Capitolo 3 del Piano di prevenzione della corruzione. In particolare, per quanto riguarda la trasparenza, gli obiettivi strategici sono associati a specifici indicatori e obiettivi operativi direttamente legati al rispetto della tempistica di pubblicazione su “Amministrazione trasparente”, così come rappresentato nello Schema dei flussi informativi e delle responsabilità per gli adempimenti in tema di trasparenza allegato al presente Piano.